

D.M. 20.07.2012 n. 140, depurata dalle voci eccessive e/o superflue. Più precisamente, l'onorario per la redazione delle difese è stato applicato comprendendo sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica; relativamente agli onorari sono stati applicati valori medi, avuto anche riguardo all'ambito di accoglimento della domanda, alla natura ed al valore della causa (c.d. criterio del *decisum*), all'attività concretamente svolta in giudizio dal difensore; l'onorario per il CTP è stato liquidato in Euro 5.000,00 tenuto anche conto dell'attività effettivamente prestata in giudizio, che non ha comportato la redazione di propria relazione scritta né ha richiesto la costante presenza del professionista a ciascuna seduta delle operazioni peritali (sul fatto che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrino tra quelle che la parte vittoriosa, ancorché parzialmente, ha diritto di vedersi rimborsare, impregiudicata la facoltà per il giudice di escludere dalla ripetizione ex art. 92 c. 1 c.p.c. quelle ritenute eccessive o superflue, si vedano Cass. Civ., sez. III, 22.04.2009 n. 9549 e Trib. Piacenza 18.10.2011 n. 780, edite).

Le spese di CTU – già liquidate in corso di causa – sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. _____ promossa da _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così provvede:

- A) condanna Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a pagare a _____ l'importo di Euro 102.051,50 oltre interessi legali dal 4.04.2006 al saldo;
- B) condanna Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a rimborsare a _____ le spese processuali che si liquidano, con distrazione in favore dell'avv. Franco Fabiani antistatario, in Euro 5.664,00 per diritti, Euro 8.045,00 per onorari, Euro 510,00 per esposti non imponibili, Euro 5.000,00 per onorario di CTP, oltre rimborso forfetario 12,5 % per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;



C) pone le spese di CTU a carico definitivamente solidale delle parti.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Udine, il giorno 31 dicembre 2012.

Antares Srl

Calisto Tanzi

Il Giudice Unico

Chiara Grazia Maisano
dott.ssa Chiara Grazia Maisano

TRIBUNALE CIVILE DI UDINE
- 31 DICEMBRE 2012 -
IL CANCELLIERE
Calisto Tanzi